

(N. 1957)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2102)

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 OTTOBRE 1951

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1950-1951 e 1951-1952 per provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni da stanziare nell'esercizio 1950-51 è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

Alla spesa di lire 500 milioni relativa all'esercizio 1951-52 si farà fronte mediante apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.